BOLLETTINO UFFICIALE

DELLA SOMALIA

Anno III Mogadiscio, 31 luglio 1959 **Suppl. N. 2 al N. 7**

PUBBLICAZIONE MENSILE

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

PREZZO: So. 3 per numero — Arretrati il doppio — **ABBONAMENTI:** Annuo: per la Somalia So. 75; Estero So. 100 — L'abbonamento in qualunque tempo richiesto, decorre dal 1° gennaio e l'abbonato riceverà i numeri arretrati — **INSERZIONI:** per ogni riga o spazio di riga So. 1,50 — Le inserzioni si ricevono presso il Ministero di Grazia e Giustizia L'importo degli abbonamenti e delle inserzioni deve essere versato all'Ufficio Tasse Affari

SOMMARIO

PARTE PRIMA

LEGGI E DECRETI

DECRETO Legge 20 maggio 1959, n. 9 rep.: *Modifica all'art. 3 della Legge 11 luglio 1957, n. 13.* 695

PARTE SECONDA

DECRETI AMMINISTRATIVI

N N.

PARTE TERZA

VARIE

N. N.

STAMPERIA DEL GOVERNO

PARTE PRIMA

LEGGI E DECRETI

GOVERNO DELLA SOMALIA
DECRETO LEGGE 20 maggio 1959, n. 9 rep.
Modifica all'art. 3 della Legge 11 luglio 1957, n. 13.

L'AMMINISTRATORE

VISTA la Legge 7 maggio 1956, n. 1 «Istituzione del Governo della Somalia»;

VISTO l'art. 8 dell'Ordinanza 5 gennaio 1956, n. 2

RITENUTA la necessità di apportare alcune modifiche alla Legge 11 luglio 1957, n. 13, relativa all'inquadramento del personale giornaliero;

SENTITO il Consiglio dei Ministri;

SU PROPOSTA del Ministro per gli Affari Generali;

DECRETA:

Art. 1.

L'art. 3 della Legge 11 luglio 1957, n. 13, relativa alla sistemazione in ruolo del personale giornaliero è sostituito dal seguente:

«— l'inquadramento del personale giornaliero che alla data di entrata in vigore della presente Legge percepisce una paga non superiore a So. 125,— mensili, sarà effettuato al grado iniziale di cui al precedente art. 1 senza obbligo del periodo di prova prescritto dall'art. 3 dell'Ordinanza 5 aprile 1954, n. 9.

— per il restante personale l'assegnazione del grado verrà effettuata in base alla paga percepita all'andata in vigore della presente Legge ferma restando la suddivisione in gradi di cui all'Ordinanza 5 aprile 1954, n. 9.

— l'assegnazione della categoria viene effettuata sulla base del genere di lavoro cui il personale trovasi addetto;

— l'eventuale differenza in più tra la paga goduta all'atto dell'inquadramento e quella risultante dell'inquadramento stesso sarà conservata a titolo di assegno personale, non utile ai fini del trattamento di previdenza fino al riassorbimento per successivi aumenti di stipendio e per promozioni;

— fino alla erogazione del trattamento derivante dai provvedimenti di cui sopra, non sarà proceduto a recupero di somme per compenso lavoro straordinario percepite in misura maggiore di quella stabilita dal Decreto 22 dicemgre 1955, n. 247 ».

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore all'atto della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Somalia.

Esso sarà presentato all'Assemblea Legislativa per la conversione in Legge non oltre l'inizio della sessione immediatamente successiva alla data della sua pubblicazione.

Mogadiscio, lì 20 maggio 1959.

L'AMMINISTRATORE
Mario Di Stefano

Il Primo Ministro
ABDULLAHI ISSA MOHAMUD

Il Ministro per gli AA.GG.
MOHAMUD ABDI NUR

VISTO e Registrato - Reg. n. 16 - foglio n. 137.
Mogadiscio, lì 8 luglio 1959.
Il Magistrato ai Conti: SPADARO.

PARTE SECONDA

DECRETI AMMINISTRATIVI

N. N.

PARTE TERZA

VARIE

N. N.